

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO

Completa i precedenti chiarendo compiti e responsabilità in capo al Consiglio stesso.

Art. 1 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola, e, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti, per il Consiglio di Classe e per il Capo d'Istituto, esso ha competenza generale circa la organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza.

Art. 2 - NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri del Consiglio vengono nominati con decreto del Preside, a norma dell'art. 23 del D.P.R 31/5/74 n° 416.

Art. 3 - In caso di assenza temporanea o di impedimento del Preside non è consentita la sostituzione nelle funzioni da parte del docente da lui delegato. Nel caso di assenza del preside il Vicario eseguirà le delibere del C.d.I. solo se in possesso di un verbale approvato dal C.D.I. stesso.

Art. 4 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il presidente viene eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R 30/5/74 N° 416

Il vice presidente viene eletto al Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente . Presidente e vice vengono eletti a scrutinio segreto.

Art. 5 - Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 31/5/74 n° 416 , al Consiglio d'Istituto spetta.

- la formulazione di proposte al Collegio dei Docenti in merito alla programmazione delle ore di servizio del personale docente
- la regolamentazione dei rapporti fra gli organi di gestione della scuola
- la formulazione di proposte circa la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale non docente, sentiti gli interessati e tenuto conto delle esigenze della scuola e del calendario delle riunioni degli organi collegiali
- la richiesta di convocazione degli organi collegiali per averne il parere
- la formulazione di proposte al Collegio Docenti in materia di sperimentazione, in accordo con i Consigli di Classe.

Art. 6 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Entro il 30 maggio di ogni anno scolastico, previa la consultazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento, il Consiglio d'Istituto indica i criteri di cui all'art.6, 3° comma, del D.P.R. 31/5/74 n°416

Entri il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio d'Istituto, previa la consultazione di cui sopra, approva la relazione sulle materie devolute alla sua competenza.

Art. 7 - PROGRAMMA DI LAVORO

Il Consiglio d'Istituto, qualora ne ravvisi la necessità, convoca un'assemblea congiunta di tutte le componenti scolastiche.

Art. 8 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'Istituto sulla base delle proposte avanzate sia dai singoli suoi componenti che dalle indicazioni emergenti dalle assemblee di ciascuna delle componenti della scuola, incarica la Giunta Esecutiva di redigere formalmente proposte organiche in ordine alle quali il Consiglio stesso adotterà le proprie deliberazioni.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Presidente assicura il regolare svolgimento delle attività del Consiglio. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio, stabilisce ufficialmente i rapporti con i Presidenti di altri Consigli di Istituto e di Circolo ai fini indicati nell'art. 6 del D.P.R. 31/5/74 n° 416.

Art. 10 - PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, previa autorizzazione, ha diritto d'accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio, di avere da uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio d'Istituto e di avere in copia tutta la relativa documentazione.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le funzioni del Segretario vengono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale sommario dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali.

Art. 13 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri del consiglio d'Istituto possono, durante l'orario di ricevimento del pubblico, accedere agli uffici di segreteria della Scuola per avere informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato e le copie degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio stesso.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto di chiedere al presidente informazioni o spiegazioni sull'esecuzione e sullo stato dell'esecuzione da parte della Giunta Esecutiva delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto viene convocato come segue:

- in base ad un calendario eventualmente predisposto dal Consiglio stesso
- su richiesta del Presidente

- su richiesta di almeno un 1/3 dei componenti
- su richiesta della maggioranza semplice dell'assemblea di una delle componenti la scuola
- su richiesta del presidente della Giunta

La richiesta della convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno .

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o ritardare la convocazione al fine di unificare più richieste. La convocazione, comunque, non può essere anticipata o posticipata di oltre dieci giorni.

Art. 15 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La convocazione deve essere diramata a cura degli Uffici di segreteria, per iscritto(sotto pena di nullità della riunione) ai membri del Consiglio, almeno cinque gg. prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Copia della convocazione deve essere affissa all'albo della scuola.

Art. 16 - ELEZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 31/05/74 n°416.

Art. 17 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva ha compiti esecutivi rispetto all'attività del Consiglio di Istituto.

Essa svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio..Non ha potere deliberante neppure nei casi di urgenza. Non è consentito delegare alla Giunta Esecutiva il potere deliberante del Consiglio.

La Giunta esprime il proprio parere al presidente del Consiglio di istituto circa gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio, ogni qual volta ne venga richiesta dal Presidente del Consiglio stesso.

La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (art. 6 Legge 748 dell' 11/10/1977)

Art. 18 - PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Presidente della Giunta Esecutiva è il Preside. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente della giunta verranno assunte dal docente delegato dal Presidente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31/05/74 n° 417.

Art. 19 - PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Ciascun membro della Giunta Esecutiva ha diritto, previa autorizzazione, di accesso alla scuola durante il normale orario di servizio e di avere in visione oppure in copia gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.

Il Consiglio d'Istituto approva e adotta tutti i regolamenti della Scuola:

A partire dall'anno scolastico 2008/09 il Consiglio adotta anche:

- ❖ IL PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA previsto dall'art. 5 bis del D.P.R. 235 del 21/11/2007.

In particolare considera tale documento un valido strumento pattizio. Esso sarà sottoscritto dai genitori, per le classi prime della Scuola Primaria, anche dagli alunni per tutte le altre classi. La revisione dello strumento avviene in sede di Consiglio d'Istituto su proposta di una delle due parti.

- ❖ IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, ORGANO DI GARANZIA, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO nella scuola secondaria.

In merito stabilisce che l'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, sarà costituito da due genitori e un docente eletti in seno al Consiglio di Istituto, organo già rappresentativo delle due componenti, per effetto di libere elezioni.

Il Consiglio di Istituto decide in merito alle modalità di diffusione dei diversi regolamenti alle parti interessate.